MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
PROT. n° 0002660
979/032101.01.4105.092B

Roma, 22 febbraio 2012

OGGETTO: Formulazione quesito in merito alla marcatura CE "Atex" di due distributori di gas naturale compresso, marca Dresser Italia S.r.L., installati nella nuova stazione di rifornimento stradale con carburanti liquidi e gassosi sita in Reggio Emilia, via XXXXX - ex Attività 7 e l8 del DM 16 febbraio 1982.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

Parere della Direzione Regionale

Con riferimento al quesito trasmesso dal Comando Prov.le VV.F. di Reggio Emilia con nota prot. n. 6176 del 7/06/11, che si allega in copia, relativo all'oggetto, si comunica che esso è stato esaminato dal CTR nella seduta n. 192/D del 9/11/2011.

Vista la documentazione allegata alla richiesta e considerata la natura del quesito avanzato, il CTR ritiene opportuno richiedere a codesta Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica il competente parere, esprimendo altresì le proprie considerazioni in merito nei termini che seguono:

- la responsabilità dell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi ed in particolare dei rischi di esplosione grava sul datore di lavoro, ai sensi dell'art. 290 del D.Lgs. 81/08. Il documento preso in considerazione dal Comando non risulterebbe essere stato elaborato dallo stesso datore di lavoro, che pertanto non potrebbe essere gravato da responsabilità conseguenti;
- il datore di lavoro è obbligato a classificare i luoghi in zone in base all'allegato XLIX, che prevede che esso "può" utilizzare le norme CEI EN. I requisiti obbligatori nella valutazione sono solo quelli indicati nell'art. 290. Pur in assenza di norme armonizzate, la Guida CEI 31-35/A seconda edizione appendice GD 11 individua, seppure quale esempio, la zona intorno la colonnina quale zona 2. È anche vero che l'esempio dei distributori di metano non è più presente nella terza edizione, ma non si conoscono ragioni o eventi che possano far ritenere non sufficienti i livelli di sicurezza previsti nella seconda edizione e presumibilmente presenti in molti impianti già esistenti;
- il documento prodotto e valutato dal Comando non è il DVRE ma la documentazione tecnica del prodotto elaborata ai sensi dell'Allegato VIII al DPR 126/98. La vigilanza sui prodotti compete all'ex MICA ai sensi dell'art. 9 del citato decreto, per cui eventuali dubbi sulla conformità del prodotto ai requisiti essenziali del prodotto, adeguatamente documentati, andrebbero manifestati al suddetto ente. L'affermazione secondo cui la categoria non è ritenuta idonea, non risulta dimostrata né supportata da prove a sostegno di tale tesi e non fa riferimento a punti specifici della documentazione tecnica. In ogni caso appare che il produttore abbia già considerato il caso più sfavorevole, come auspicato dal Comando, dal momento che seppure alcune caratteristiche del prodotto avrebbero potuto dar luogo alla categoria 1 o 2, si è comunque optato, a favore della sicurezza, per la marcatura in categoria 3 rendendo pertanto idoneo il prodotto solo per zone 2;
- la classificazione risultante (zona 2) deve essere adeguatamente esplicitata e giustificata nel documento sulla protezione contro le esplosioni ed in particolare nella parte prevista dall'art. 294, comma 2. Considerato in particolare che l'unico riferimento normativo (non deterministico) è il DM 27/l/2006 e non ci sono altri riferimenti normativi vigenti, il datore di lavoro (SCAT e non DRESSER) dovrebbe elaborare tale documento nella maniera più accurata possibile facendo riferimento nel dettaglio alla specifica installazione.

Quanto sopra si rende noto per le valutazioni e determinazioni di competenza codesta Direzione e si resta in attesa di conoscerne gli esiti.

Parere del Comando

In data 29.11.2010, il membro AUSL (settore sicurezza impianti) della Commissione tecnica riunitasi per il collaudo dell'impianto carburanti riportato in oggetto, riscontrava la presunta difformità delle colonnine di distribuzione di gas metano, ritenute non idonee ai fini dell'installazione in zone a rischio di esplosione. Più nel dettaglio, il tecnico affermava che essendo la zona pericolosa presente all'interno del distributore, di norma classificata di tipo 1 – ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 27.01.2006 - necessariamente, la categoria di protezione dell'apparecchiatura doveva

essere di tipo “II 2G”. Nel caso specifico, invece, le colonnine installate nell’impianto in questione erano di tipo “II 3G”.

A seguito di tale osservazione, la Commissione subordinava l’attivazione dell’impianto di erogazione, alla presentazione di idonea documentazione finalizzata a dimostrare l’idoneità delle colonnine a gas metano di tipo “II 3G”.

Successivamente, dal punto di vista autorizzativo, la questione si risolveva rapidamente in quanto, volontariamente, il titolare dell’attività faceva sostituire le colonnine installate, con nuove colonnine erogatrici di tipo “II 2G”.

D’altro canto, la ditta produttrice delle apparecchiature richiedeva allo scrivente Comando un parere tecnico sulla controversia sommariamente descritta, alla luce di quanto riportato nel già citato art. 5 del D.M. 27.01.2006. L’art. 5 infatti, prevede, per i distributori di gas metano, l’utilizzo di una diversa categoria di protezione solo se oggetto di una specifica valutazione del rischio ai fini del controllo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

A seguito di specifica richiesta espressa con nota n. 815 del 25.01.2011, questo Comando ha visionato il documento di valutazione del rischio di esplosione dell’apparecchiatura erogatrice.

Dalla disamina del documento del rischio di esplosione sono emerse alcune perplessità a riguardo; allo stato attuale, tali perplessità non consentono di formulare un parere definitivo da evadere nei confronti della ditta istante.

Al fine di superare le difficoltà riscontrate, si prega codesta Direzione di voler esaminare la documentazione che si allega alla presente nota e di esprimere un proprio parere finalizzato a sciogliere la riserva attuale.

Ad ogni buon fine, lo scrivente Comando elenca di seguito le proprie osservazioni e una sintesi di massima sull’argomento trattato.

1. *Si conferma, all’interno del documento di valutazione del rischio, la mancanza di un chiaro e specifico riferimento teso a superare il “vincolo” previsto dal D.M. 27 gennaio 2006, all’art 5, comma 2, cosi come già anticipato da questo Comando al punto 1 della precedente nota prot. n. 3165 del 28.03.2011.*
2. *All’interno delle colonna “4” dell’allegato al D.V.R.E., le frequenze di avvenimento degli eventi d’innesco, incluse le misure protettive adottate, sono state sostanzialmente tutte “azzerate”. Tale valutazione, a parere dello scrivente Comando, appare oltremodo favorevole al Costruttore dell’apparecchio erogatore e, quindi, a svantaggio della sicurezza in generale.*
3. *Questo Comando ritiene che, in favore della sicurezza, la categoria risultante dell’intera apparecchiatura, in assenza di specifici elementi di tipo statistico o di dati suffragati da prove di laboratorio, debba essere stabilita considerando il caso più sfavorevole di ogni singola caratterizzazione individuale. Pertanto, nel caso specifico, la categoria dell’intera apparecchiatura sarebbe la “II 1 G” più onerosa e restrittiva della “II 2 G” a sua volta più restrittiva della “II 3 G”. Tale passaggio non è del tutto chiaro nell’allegato D.V.R.E..*

Sintesi del Comando dì Reggio Emilia

In relazione a quanto sopra riportato, lo scrivente Comando ritiene che, nel complesso, la valutazione del rischio esplosione prodotta, sia non del tutto idonea a giustificare l’adozione, da parte del costruttore, di una categoria di protezione inferiore a quella ritenuta “standard” dal legislatore secondo l’art. 5, comma 2, del D.M. 27 gennaio 2006.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro per quanto di competenza e si segnala l’argomento per eventuali comunicazioni ad altri Enti e/o organismi di settore in merito alla libera circolazione del prodotto sul mercato.